OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO FINANZA DI PROGETTO - CIG: 77054090AA DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per "Codice", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come modificato ed integrato con il d.lgs. 19 aprile 2017 n° 56;

PREMESSO

che in questo Comune il Cimitero Comunale si compone di una impianto storico a cui, di recente, è stata affiancata un'area in ampliamento, ancora da urbanizzare e insediare;

che tra gli obiettivi di questa A.C. è previsto la realizzazione delle strutture in ampliamento al fine di assicurare all'impianto cimiteriale adequate capacità di assorbimento della domanda;

che anche la parte originaria del cimitero necessita di interventi di riqualificazione e completamento, al fine di renderla rispondente alle esigente di questa comunità e dotarla di efficienti servizi, in linea con la vigente normativa in materia;

che si impone, altresì, l'analisi delle procedure e delle tecniche più idonee per conseguire una efficace gestione della predetta struttura cimiteriale, affidando la custodia, la pulizia, la manutenzione e la gestione dell'illuminazione votiva, rimanendo esclusi solamente i servizi cimiteriali;

che questo Ente non è dotato di una progettazione del predetto intervento di riqualificazione e ampliamento;

che, allo stato attuale, per far fronte alle esigenze di gestione, funzionamento e ordinaria manutenzione del predetto impianto, questo Ufficio ha esperito delle procedure urgenti e temporanee di affidamento dei predetti servizi;

che l'attuale situazione finanziaria e contabile di questo Ente non consente, nell'immediato, il reperimento delle risorse economiche necessarie per far fronte, sia all'intervento edilizio sopra richiamato, sia all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto, in grado di assicurare standard ottimali di esercizio di tutte le funzioni richieste;

che in data 21.06.2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n° 5154, è pervenuta una proposta di gestione e realizzazione degli interventi di riqualificazione e ampliamento del cimitero comunale, con annesso Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, presentata dalla società F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l., con sede in Roio Poggio, in provincia de L'Aquila, S.S. 615, $n^\circ 9$

che tale proposta configura la fattispecie di cui all'art. 183, comma 15, del Codice, finalizzata al perseguimento degli scopi indicati al comma 1 del medesimo art. 183 (Finanza di Progetto); che tale proposta, esaminata dall'ufficio tecnico comunale, in ordine alle competenze al medesimo riconosciute, è stata riconosciuta contenutisticamente idonea ad assicurare gli obiettivi sopra riportati;

che dal predetto ufficio sono state richieste integrazioni e modifiche ad alcuni aspetti progettuali, tecnici ed economici;

DATO ATTO

che con deliberazione di G.M. n° 64 del 29.09.2017 si è proceduto ad approvare il predetto progetto di fattibilità per la "Costruzione e gestione funzionale ed economica di loculi e cappelle funerarie all'interno del cimitero comunale del Comune di Castelluccio Inferiore", approvando, contestualmente, il relativo quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO VARIANTE				
Α	LAVORI	€			
1)	Lavori a Misura	198.264,98			
2)	Lavori a corpo	20.000,00			
3)	Lavori in economia	-			
4)	Importo lavori (1+2+3) da assoggettare a ribasso	218.264,98			
5)	oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	17.395,63			
6)	lavori a base d' asta	235.660,61			

В	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compreso IVA	-
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00
3	Imprevisti e spese varie – 5% di A.6	12.961,33
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
6	Accantonamento somme ex art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti	-
7	Spese per pubblicità e gare, ove previsto, per opere artistiche (Eventi, mostre e riproduzione digitale interventi)	2.537,60
8	Spese di cui agli articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti	-
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: a) indagini sulle strutture, indagini geologiche, relazione geologica, incluso oneri previdenziali - € 3.503,00 compenso geologo - € 140,12 oneri previdenziali b) Spese tec. per progettazione, coord. della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori Contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incluso oneri previdenziali) - € 25.540,00 per progettazione DEF+ESE e coordinamento sicur. prog € 24.901,00 per direzione lavori, mis. e cont., CSE e regol.esecuzione - € 2.017,64 per contributo previdenziale c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 g) Spese per collaudo statico in corso d'opera e finale (incluso oneri previdenziali)	3.643,12 52.458,64 4.713,21
	- € 2.749,66 onorario collaudatore	2 050 65
	- € 109,99 oneri previdenziali h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	2.859,65
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione	12.971,51
	dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g+h)	76.646,13
10	I.V.A. 10% sui lavori	23.566,06
11	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	=
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	117.711,12
	Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
С	TOTALE (A+B)	353.371,73
D	Spese predisposizione proprosta (max 2.5% di C) – art. 183 del d.lgs.50/2016	7.821.26
Е	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	361.193,00

PRESO ATTO

della stima sommaria dei lavori e dei servizi che si intendono espletare, descritti nei documenti annessi al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, con particolare riferimento al computo metrico estimativo dei lavori previsti, allo schema di gestione, alla bozza di convenzione e al piano economico asseverato;

ATTESO

che, da quanto sopra e sulla scorta della documentazione allegata alla proposta progettuale, si determina in complessivi \in 361.193,00 l'investimento che l'operatore economico proponente, al lordo degli oneri fiscali, intende sostenere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, valutati in base al quadro esigenziale stimato nei 15 anni di concessione previsti:

- ampliamento della struttura cimiteriale in aree di proprietà di questo Ente, insistente nel denominato "Lotto 2", composto da un poliandro con n° 80 loculi e 48 cellette ossario. i;
- completamento della dotazione esistente attraverso la realizzazione di un loclulario, con n° 80 loculi e 48 cellette ossario, prevista nel comparto centrale dell'area cimiteriale storico (Lotto 1)
- riqualificazione dell'impianto, attraverso la realizzazione, nella parte storica dell'impianto cimiteriale, di un ufficio comunale per il custode, di un magazzino e di servizi igienici, collocati in un unico fabbricato insistente sul denominato "Lotto 3", ad integrazione di strutture e servizi allo stato attuale assenti o insufficienti;

- realizzazione di un ossario comune, sempre insistente nel Lotto 3;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva per i nuovi loculi previsti in progetto;

ATTESO

che, in relazione ad alcune componenti economiche inserite nel PEF, si sono resi necessari ulteriori chiarimenti e integrazioni, anche in relazione alle tariffe da adottare, che hanno portato al nuovo PEF, con annessi "Schema di gestione" e "Bozza di convenzione", trasmessi dal proponente in data 14.09.2018, e acquisito al protocollo di questo Ente con n° 8001, e in data 01.10.2018, con prot. n° 8147;

che, in relazione a quanto sopra, costituendo il nuovo documento parte integrante del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la Giunta, con atto deliberativo n° 78 del 03.10.2018, ha approvato il nuovo PEF, nonché gli elaborati con il medesimo trasmessi, integrando l'atto di approvazione originario del progetto;

che, in tale frangente, col medesimo atto deliberativo, sono state apportate alcune ulteriori piccole modifiche agli elaborati "Schema di gestione" e "Bozza di convenzione", al fine di renderli coerenti con gli indirizzi di questa amministrazione;

DATO ATTO

che a seguito della citata deliberazione 78/2018 questo Ufficio, con nota prot. n° 8417 del 09.10.2018, ha comunicato l'avvenuta approvazione del nuovo progetto, trasmesso copia della su richiamata deliberazione e richiesto la trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato alle nuove integrazioni e modificazioni, al fine di predisporre la relativa procedura di gara;

che, in riscontro, con foglio assunto al protocollo del Comune con n° 8675 del 18.10.2018, la Società proponente ha trasmesso il progetto come definitivamente rielaborato per come sopra premesso;

ATTESO

che, pertanto, dal nuovo documento economico, si evince un importo complessivo netto dell'investimento pari a 682.054,27 nei quindici anni di durata della concessione, quale sommatoria della componente per lavori e attività connesse, pari a \in 235.660,61, quella per servizi tecnici, pari a \in 56.693,66 e la componente per servizi di gestione, pari a \in 389.700,00;

PRECISATO

che nei servizi è ricompresa la gestione economica e funzionale di tutta la struttura cimiteriale e non solo l'espletamento dei servizi strettamente connessi con le attività di gestione delle dotazioni cimiteriali, di cui si prevede la costruzione nel progetto presentato, precipuamente finalizzate al recupero del relativo investimento;

che tale estensione dei servizi, in senso più ampio, viene comunque compensata dalla vendita delle dotazioni cimiteriali da realizzarsi, oltre alla gestione dell'illuminazione votiva, anche qua non limitata alle sole sepolture di nuova costruzione, bensì a tutto l'impianto cimiteriale, comportando un'operazione di riequilibrio con i proventi attesi;

che quanto sopra configura una concessione di servizi mista, parte per costruzione e gestione e parte per servizi, cui ricondurre le norme che nella fattispecie vengono esposte all'articolo 169 del Codice, con particolare riferimento al comma 1 che riferisce all'oggetto principale del contratto il regime da applicarsi;

che, nel caso di specie, l'operazione prende spunto dalla realizzazione di loculi, dalla cui vendita deriva il ritorno economico dell'operatore, sebbene, in relazione ai proventi stimati dal Piano Economico Finanziario (PEF), è legittimo l'intento di estendere i servizi anche ad altre attività non strettamente connesse con la gestione dei loculi da realizzarsi, assicurando l'equilibrio economico dell'operazione e lo svolgimento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione, gestione complessiva dell'impianto, in termini funzionali, tecnologici (vedi l'illuminazione votiva) ed economici, rispetto ai quali questo Ente presenta gravi carenze organizzative e finanziarie;

RITENUTO

che, pertanto, l'oggetto principale della presente procedura di Partenariato Pubblico Privato possa essere ricondotto alla costruzione e gestione delle strutture cimiteriali proposte nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla Società F.lli Chiodi, da aggiudicarsi attraverso le procedure della finanza di progetto di cui all'art. 183 del Codice, rispetto alle quali il soggetto proponente, ex comma 15, riveste il ruolo di promotore;

DATO ATTO

che, con riferimento al progetto presentato e al PEF ad esso allegato, come in ultimo rielaborato e depositato, il valore della concessione, valutato con riferimento all'art. 167 del Codice, si attesta in \in 899.210,00, quale fatturato complessivo che si prevede venga realizzato dall'operatore economico per tutta la durata prevista della concessione (anni 15);

che questo si ritiene debba costituire il valore dell'appalto ai fini di quanto previsto dall'art. 35 del Codice;

RICHIAMATO

il Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore ed approvato con la Deliberazioni di G.M. n° 64/2017 e n° 78/2018, per quanto attiene ai soli elaborati del PEF, dello Schema di gestione e della Bozza di convenzione, quale progetto a base di gara della procedura di finanza di progetto, costituito dai seguenti allegati:

- A. Relazione tecnica Illustrativa e studio di prefattibilità ambientale
- B. Capitolato speciale prestazionale
- C. Bozza di convenzione
- D. Schema di gestione
- E. Calcolo sommario della spesa
- F. Relazione geologico-tecnica
- G. Piano economico finanziario asseverato
- 1. Progetto architettonico Lotti 1 e 2 Piante prospetti e sezioni
- 2. Progetto architettonico Lotto 3 Piante prospetti e sezioni

VISTO

l'atto di validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economia, emesso dal R.U.P. dott. Ing. Alessandro Sapienza, in data 27.09.2017, ai sensi dell'art. 26 del Codice, in esito alle verifiche condotte in contraddittorio col progettista incaricato;

ATTESO

che L'operazione di che trattasi va ricondotta al regime giuridico di una concessione di lavori, per come definita all'art. 3 (comma 1, lett. vv)) del Codice, che nel seguito si ritiene opportuno riportare: "... uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere";

che, in tale ambito, tale forma contrattuale si intende contestualizzarla all'interno di una "concessione di costruzione e gestione", in relazione alla componente principale dell'appalto, rappresentata dai lavori di riqualificazione e ampliamento di tutto l'impianto, afferente a una "opera calda", come definita anche nella determinazione ANAC del 23.09.2015, ovvero "opera dotata di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione";

che la procedura applicata, nel caso specifico, a partire dall'individuazione del promotore e, da qui, alla selezione del concessionario, è regolata dall'art. 183 del Codice (Finanza di Progetto), il quale, in particolare, col comma 15 descrive il procedimento da instaurare quando è l'operatore economico a compulsare la P.A. su una determinata opera pubblica, non prevista negli atti programmatori dell'ente;

che all'operatore economico aggiudicatario della procedura verranno trasferiti i rischi "di costruzione" e "di disponibilità", rispetto ai quali, con riferimento alla prima fattispecie, l'affidatario assumerà il rischio della corretta costruzione dell'impianto, in relazione alle attività di riqualificazione dello stesso e alle parti in ampliamento, che saranno oggetto di esatta quantificazione nelle fasi progettuali successive di dettaglio tecnico ed economico, nulla gravando, a qualsiasi titolo, a carico del bilancio del Comune, dovendosi riscontrare il ritorno economico dell'operazione nelle varie formule contrattuali che il concessionario intraprenderà con l'utenza, nell'ambito dei servizi che dovranno essere erogati, sulla base delle tariffe che verranno preventivamente concordate e approvate dal Comune;

che, per quanto attiene al rischio di disponibilità, questo viene ricondotto in capo al gestore che dovrà assicurare in ogni tempo e in ogni circostanza il perfetto funzionamento dell'impianto e garantire tempi di intervento, in caso di guasto, congrui con il suddetto fine e non incorrere, così, nelle penali contrattuali che verranno già stabilite in sede di bando di gara, ricomprendendo in ciò anche il mancato funzionamento nel caso di attività di manutenzione straordinaria da condurre tempestivamente e proficuamente, nulla rimanendo escluso dalle stesse in capo al gestore;

che, altresì, resta in capo al concessionario anche il rischio di domanda, così come definito alla lettera ccc) del comma 1 dell'art. 3 del Codice quale: "il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa";

PRESO ATTO

che, in conformità all'art. 181 del Codice dei Contratti, comma 2, in relazione a quanto sopra, nel richiamato atto di validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stata altresì sviluppata la matrice dei rischi, anche in ossequio alle raccomandazioni formulate dall'ANAC

nelle sue Linee Guida sul monitoraggio dell'operatore economico nei contratti di PPP, che, in particolare, sarà oggetto di specifico studio in fase di redazione del progetto definitivo;

RITENUTO

di dover prendere atto del sopra citato provvedimento di verifica e validazione del RUP, nonché dell'approvazione in linea amministrativa, per quanto di competenza, sancita dall'organo esecutivo con le richiamate deliberazioni n° 64/2017 e n° 78/2018;

CONSIDERATO

che, il predetto importo di € 899.210,00 costituisce il valore dell'appalto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 35 del *Codice*;

che lo stesso è di inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del *Codice*;

PRESO ATTO

di quanto contemplato all'art. 37 del *Codice*, che, al comma 3, non ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 2, impongono alle SS.AA. di procedere attraverso Centrale Unica di Committenza (CUC);

PRESO ATTO

della costituzione della CUC dell'Unione Lucana del Lagonegrese, nella cui istituzione è ricompreso il Comune di Castelluccio Inferiore;

DATO ATTO

che l'obbligo di utilizzo di strumenti elettronici per le comunicazione e lo scambio di informazioni nelle gare, di cui all'art. 40, comma 1, del Codice, deve essere contemperata con le difficoltà di gestione della C.U.C. Unione Lucana del Lagonegrese, che, in ragione delle problematiche di bilancio cui soggiace attualmente l'Unione, che impediscono l'instaurazione di obbligazione giuridiche nei confronti di soggetti in grado di fornire idonei strumenti telematici;

che, pertanto, si ritiene di potersi avvalere delle deroghe previste all'art. 52 del Codice, con particolare riferimento alla lettera e) del comma 1, che ne prevede la ricorrenza in caso in cui "l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6"

RILEVATO,

pertanto, che, in ossequio ai principi sopra richiamati, vada esperita la procedura aperta ex art. 60 del Codice, secondo i principi di seguito esposti:

- gli atti di gara verranno pubblicati per un periodo non inferiore a 27 giorni sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, trattandosi di appalto non di rilevanza comunitaria, in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dagli articoli 73 e 216, comma 11, del Codice, nonché, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 3 dicembre 2016, anche su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; gli stessi verranno altresì pubblicati sul profilo committente e sulla sezione Amministrazione Trasparente di questa S.A. e dell'Unione Lucana del Lagonegrese, nel cui ambito opera la C.U.C., sul sito ANAC, sull'Osservatorio Regionale dei LL.PP. che esaurisce anche gli oneri di pubblicazione sul MIT;
- a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. decorreranno gli effetti giuridici della procedura indetta;
- ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3, lettera
 b) del Codice;
- la congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art.97, commi 3, 4, 5, e 6 del Codice;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni; lo stesso non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in ossequio al successivo comma 9;
- a mente del richiamato comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto, determinabile dall'esigenza di interrompere il periodo di prorogatio del precedente appalto; il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle opere per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione;
- l'importo della cauzione ex art. 93 del Codice viene determinato a partire dal valore della

concessione, pari a € 899.210,00 (quale valore base, altresì, per il regime di pubblicità da adottarsi e del contributo ANAC), in ossequio ad una letterale interpretazione del testo di legge, per come chiarito dall'ANAC in diversi pronunciamenti, l'ultimo dei quali in data 08 marzo 2017 e recepito dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi (ex multis, Consiglio di Stato n° 748/2017);

 che, al fine di determinare adeguatamente i requisiti dei concorrenti, deve intendersi quale valore dell'investimento la sommatoria di quello incidente sui lavori e servizi tecnici annessi (€ 235.660,61 e € 56.693,66) e della quota parte relativa ai servizi di gestione riferiti a tutto l'impianto cimiteriale (€ 389.700,00), pari a complessivi € 682.054,27;

ATTESO

che vada altresì determinato l'assetto della procedura in relazione alle qualificazioni degli operatori chiamati a partecipare, individuando i requisiti che i medesimi devono soddisfare, con preciso riferimento agli articoli 80, e 83 del Codice, come di seguito elencato:

- a) **Requisiti di ordine generale**: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, <u>i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.</u>
- b) **Requisiti di idoneità professionale**: In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. Si rimanda al predetto comma 3 per ogni altra prescrizione nel merito.
- c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 - C.1 Referenze di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.1 settembre 1993, n. 385, che, nella sostanza, attestino la solidità aziendale e la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione;
 - C.2 <u>fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 10% di € 682.054,27, pari a € 68.205,43 (vedi paragrafo 3.3);</u>
 - c.3 <u>capitale sociale</u> non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero 5% di € 682.054,27, pari a € 34.102,71 (vedi paragrafo 3.3);
- d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica, con riferimento al comma 6 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016:
 - d.1 <u>svolgimento negli ultimi cinque anni di **servizi affini**</u> a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero <u>5% di € 682.054,27, pari a € 34.102,71 (</u>vedi paragrafo 3.3);
 - d.2 <u>svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un **servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, ovvero 2% di € 682.054,27, pari a € 13,641,09 (vedi paragrafo 3.3);</u>

REGOLE PROCEDURALI COMUNI

Le referenze bancarie devono essere prodotte da ciascuna impresa che compone il costituendo RTI, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice e dell'Allegato XVII, comma 1, lett. a), del Codice, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi (es. Inizio attività da meno di tre anni) di produrre le referenze bancarie, ovvero ne produce solo una, può provare il possesso della capacità economico-finanziaria producendo qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. Si ritierne ammissibile e non oggetto di valutazioni discerzionali da parte della Commissione, aldilà della verifica della sua regolarità, la presentazione di comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In alternativa ai requisiti ai punti d.1 e d.2, il concessionario può incrementare i requisiti previsti ai punti c.2 e c.3, nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto al punto c.3 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i superiori requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai punti c.2 e c.3.

Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, relativamente ai requisiti sul fatturato, si applica la seguente formula: (fatturato richiesto/5) x anni di attività.

RELATIVAMENTE AI LAVORI

e) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale: In ossequio al comma 1 dell'art. 84 del Codice, il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 83 dello stesso, sono provati attraverso SOA, per la classe e categoria OG1-I;

RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE

 f) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:

I concorrenti che intendono progettare ed eseguire i lavori previsti nell'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, per progettazione e costruzione, nonché, dei requisiti richiesti per i progettisti di cui ai successivi punti da f1 a f5.

Qualora, il concorrente (pur in possesso di SOA per progettazione e costruzione) non disponga dei requisiti previsti per la progettazione relativa all'intervento di che trattasi, ovvero sia in possesso di attestazione SOA relativamente alla sola costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà alternativamente:

- indicare uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del "Codice" cui affidare l'attività di progettazione;
- partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i soggetti di cui alla lettera a), art. 46, comma 1, del Codice; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione ASSOCIANDO progettisti esterni, e quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente e come tali devono sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.

Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione INDICANDO progettisti esterni, che però non vengono formalmente associati all'esecutore, questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, non assumono la qualità di concorrente e devono sottoscrivere solo l'autocertificazione.

- f1. Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
- f2. **Requisiti di idoneità professionale**: In ossequio al comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti individuati all'art. 46, co. 1 del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016, iscritti agli Albi professionali e per questo autorizzati all'esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto del bando, in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura o equipollente; è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del Codice, anche se non ancora costituiti, ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del M.I.T. n° 263 del 02.12.2016
- f3. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 83 del d.lqs. 50/2016:
 - Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (esercizi 2013-2014-2015-2016-2017), per un importo pari ad 1 volta l'importo indicato nel quadro economico del progetto di fattibilità, relativamente alla voce per progettazione e coordinamento esecutivo in fase di progettazione.
 - Nel caso di Raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. nº 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista

La capacità economica finanziaria di cui sopra può essere comprovata ai sensi dell'Allegato XVII, parte I, del "Codice", anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).

Nel caso in cui il progettista firmatario del progetto definitivo/esecutivo, abbia svolto contemporaneamente le funzioni di tecnico progettista e Legale Rappresentante di una società, la superiore capacità economica finanziaria può essere dimostrata anche tramite il fatturato aziendale di quest'ultima, riferito a lavori analoghi a quelli previsti col presente intervento, attraverso il calcolo, anche fittizio, delle competenze tecniche a sensi del D.M. 17/06/2016, riferite agli stessi lavori progettati.

Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione ed intenda procedere alla progettazione dell'opere tramite il proprio staff non deve dimostrare il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura.

- f4. **Requisiti di capacità tecniche e professionali:** Con riferimento all'art. 83, co. 4 e 5 e All. XVII, parte II del Codice, e nel rispetto delle Linee Guida n° 1 ANAC, cap. IV, par. 2.2.2.1, sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che nella categoria E11 sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a una volta l'importo stimato dei lavori come indicato nel progetto di fattibilità (€ 235.660,61), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
 - ii. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori come indicato nel progetto di fattibilità, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
 - iii. per i sogqetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società d'ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continua su base annua iscritta ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari almeno a due unità, coincidenti con quelle stimate per lo svolgimento dell'incarico, di cui al punto f5;

iv. <u>per i professionisti singoli e associati</u> numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno due unità, coincidenti con quelle stimate per lo svolgimento dell'incarico, di cui al punto f5. Per i professionisti singoli, conseguentemente, si rende necessario la costituzione di un raggruppamento temporaneo in grado di assicurare la presenza delle professionalità richieste; analogamente per i soggetti associati che dovessero risultare privi delle figure tecniche di cui al punto f5.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti; ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto del M.I.T. nº 263 del 02.12.2016, non concorrono alla formazione di detto requisito, i requisiti posseduti dal giovane Professionista.

f5. **Dotazione minima figure professionali:** L'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da Professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con precisazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio. La dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento dell'incarico è la seguente:

_	eguente.						
	QUANTITA'	IDONEITA' PROFESSIONALE					
		(art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. n. 50/2016)					
	1	Architetto/Ingegnere Progetto, Progetto Impianti, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, iscritto all'Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali – sez. A.					
	1	Geologo Professionista incaricato delle prospezioni geognostiche ed interpretazione dei relativi risultati, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice.					

Nella tabella che segue si riportano i valori economici della prestazione richiesta:

Descrizione	Classi e Categ.	Importo dei lavori	Valore presunto
	D.M. 17.06.16	da progettare	della prestazione
Costruzioni relative ad opere cimiteriali tipo normale e simili.	E.11	€ 265.660,61	€ 25.540,00

DATO ATTO,

ancora, che per la tipologia di appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del *Codice*, essendo l'oggetto della concessione caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste al concessionario, tale da non rendere praticabile, né motivabile, la scissione delle prestazioni richieste in concessioni separate;

DATO ATTO

della durata prevista della concessione pari ad anni 15;

DATO ATTO

che promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, cui si rimanda per tutte le procedure che regolamenteranno il prosieguo delle attività di aggiudicazione della presente concessione, è la ditta F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Roio Poggio, 67100 L'Aquila, S.S. 615 n° 9, p.I.V.A. 01744580661;

VISTI

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, e ss.mm.ii., per quanto applicabile; il d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192;

VISTI,

ancora, lo schema di bando, il disciplinare di gara e lo schema di istanza di partecipazione alla procedura de qua;

ATTESO

che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all'art. 42 del Decreto per il personale impegnato nel presente appalto;

DATO ATTO

del codice CIG **77054090AA** generato per la procedura diche trattasi;

VISTI

lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA

la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 21 del 30.09.2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. 267/2000 le funzioni di cui all'art. 107;

VISTO

l'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n°141, per come modificata dalla legge 190/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DICHIARARE

la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPORRE

l'espletamento della procedura aperta di cui all'art. 60 del *Codice*, attraverso ricorso alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione Lucana del Lagonegrese, per l'affidamento della *Costruzione e gestione funzionale ed economica di loculi e cappelle funerarie all'interno del cimitero comunale del Comune di Castelluccio Inferiore, da aggiudicarsi con le procedure della finanza di progetto di cui all'art. 183 del Codice;*

DARE ATTO

che a tal fine dalla Società F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l., con sede in Roio Poggio, in provincia de L'Aquila, S.S. 615, n°9, in data 21.06.2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n° 5154, è pervenuta il progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara pin ossequio alle disposizioni del comma 15 del succitato art. 183;

DARE ATTO

che il medesimo progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 64 del 29.09.2017, integrata dalla deliberazione n° 78 del 03.10.2018 per quanto attiene al PEF, allo Scherma di gestione e alla Bozza di convenzione, con i quali sono state stabilite le tariffe da applicare;

DARE ATTO

che la predetta Società assume il ruolo di promotore ai sensi del richiamato art. 183 del Codice;

DARE ATTO

che il valore dell'appalto si attesta in € 899.210,00, quale fatturato complessivo, stimato nel PEF, dei servizi offerti all'utenza e costituente il ritorno economico dell'investimento dell'operatore economico, nell'arco del periodo complessivo di anni 15 in cui si prevede dovrà svilupparsi la concessione, mentre l'importo dell'investimento, al netto di oneri fiscali e spese varie, si determina in € 682.054,27, quale sommatoria della quota lavori e servizi tecnici annessi (€ 235.660,61 e € 56.693,66) e della quota parte relativa ai servizi di gestione riferiti a tutto l'impianto cimiteriale (€ 389.700,00);

DARE ATTO

che trattasi di una "concessione di costruzione e gestione", in relazione alla componente principale della concessione, rappresentata dai lavori di riqualificazione e ampliamento di tutto l'impianto, afferente a un' "opera calda", come definita anche nella determinazione ANAC del 23.09.2015, ovvero "opera dotata di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione";

che la procedura applicata, nel caso specifico, a partire dall'individuazione del promotore e, da qui, alla selezione del concessionario, è regolata dall'art. 183 del Codice (Finanza di Progetto), il quale, in particolare, col comma 15 descrive il procedimento da instaurare quando è l'operatore economico a compulsare la P.A. su una determinata opera pubblica, non prevista negli atti programmatori dell'ente;

che all'operatore economico aggiudicatario della procedura verranno trasferiti i rischi "di costruzione" e "di disponibilità";

che, con riferimento al rischio di costruzione, l'affidatario assumerà il rischio di realizzazione delle strutture previste nel progetto di fattibilità predisposto, nulla gravando, a qualsiasi titolo, a carico del bilancio del Comune, dovendosi riscontrare il ritorno economico dell'operazione nelle varie formule contrattuali che il concessionario intraprenderà con l'utenza, nell'ambito dei servizi che dovranno essere erogati, sulla base delle tariffe che concordate e approvate dal Comune;

che, per quanto attiene al rischio di disponibilità, questo viene ricondotto in capo al gestore che dovrà assicurare in ogni tempo e in ogni circostanza il perfetto funzionamento dell'impianto e garantire tempi di intervento, in caso di guasto, congrui con il suddetto, le attività di manutenzione straordinaria da condurre tempestivamente e proficuamente;

che, altresì, resta in capo al concessionario anche il rischio di domanda, così come definito alla lettera ccc) del comma 1 dell'art. 3 del Codice quale: "il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa";

STABILIRE,

pertanto, che, in ossequio ai principi sopra richiamati, vada esperita la procedura aperta ex art. 60 del Codice, secondo i principi di seguito esposti:

- gli atti di gara verranno pubblicati per un periodo non inferiore a 27 giorni sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, trattandosi di appalto non di rilevanza comunitaria, in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dagli articoli 73 e 216, comma 11, del Codice, nonché, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 3 dicembre 2016, anche su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; gli stessi verranno altresì pubblicati sul profilo committente e sulla sezione Amministrazione Trasparente di questa S.A. e dell'Unione

Lucana del Lagonegrese, nel cui ambito opera la C.U.C., sul sito ANAC, sull'Osservatorio Regionale dei LL.PP;

- a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. decorreranno gli effetti giuridici della procedura indetta;
- ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3, lettera
 b) del Codice;
- la congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art.97, commi 3, 4, 5, e 6 del Codice;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni; lo stesso non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in osseguio al successivo comma 9;
- a mente del richiamato comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto, determinabile dall'esigenza di interrompere il periodo di prorogatio del precedente appalto; il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle opere per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione;
- l'importo della cauzione ex art. 93 del Codice viene determinato a partire dal valore dell'appalto, pari a € 899.210,00;
- che, al fine di determinare adeguatamente i requisiti dei concorrenti, deve intendersi quale valore dell'investimento la sommatoria di quello incidente sui lavori e servizi tecnici annessi (€ 235.660,61 e € 56.693,66) e della quota parte relativa ai servizi di gestione riferiti a tutto l'impianto cimiteriale (€ 389.700,00), pari a complessivi € 682.054,27;

STABILIRE

che la qualificazione degli operatori economici avvenga, con preciso riferimento agli articoli 80, e 83 del Codice, secondo i requisiti ampiamenti riportati in premessa, che qua si intendono integralmente richiamati;

DEMANDARE

agli atti di gara l'indicazione della data di inizio delle operazioni di gara; i relativi verbali di gara saranno pubblicati sia sull'albo pretorio on line del Comune che dell'Unione Lucana del Lagonegrese, al cui interno è istituita la C.U.C., nonché sulle rispettive sezioni Amministrazione Trasparente, a termini dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016; si procederà ai sensi dell'art. 76 del Decreto alle comunicazioni nei confronti dei concorrenti della gara;

APPROVARE

lo schema di bando di gara, il relativo disciplinare, i modelli di partecipazione alla gara, appositamente predisposti, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO,

per quanto in narrativa motivato, del ricorso alla deroga sull'utilizzo di strumenti elettronici nella presentazione delle offerte di cui alla lettera e) del comma 1, dell'art. 52 del Codice;

DEMANDARE

a successivo provvedimento l'impegno di spesa per il versamento del contributo di gara in favore dell'ANAC;

DARE ATTO

che con separato provvedimento si provvederà ad impegnare le somme necessarie per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara secondo le superiori prescrizioni;

DARE ATTO

che RUP del presente intervento è il dott. Ing. Alessandro Sapienza, Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica di questo Comune, per il quale non si configurano le cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice;

DEMANDARE

al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento;

DARE ATTO

che alla procedura di gara provvederà la C.U.C. dell'Unione Lucana del Lagonegrese, ai sensi dell'art.37 del Codice, cui la presente, completa di allegati, verrà formalmente trasmessa con richiesta di indizione della gara;

DARE ATTO,

altresì, che, in ragione della nota prot. n° 985 del 14/09/2017 del Responsabile della C.U.C. dell'Unione Lucana del Lagonegrese, ci si avvarrà della facoltà di espletare la procedura di gara nella sede periferica della medesima C.U.C., individuata presso l'Area Tecnica del Comune di Castelluccio Inferiore, largo Marconi n° 1, in qualità di comune aderente;

DISPORRE

la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.